

**Avviso Accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda**

Rev. 00

04/05/2021

## STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Avviso Accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda	00	-	Prima emissione	04/05/2021	Area Tecnico-Giuridica	D-RGQ	CDA del 14/04/2021

# AVVISO ACCREDITAMENTO AL REPERTORIO DELLE STRUTTURE FORMATIVE DEL FONDO FORMAZIENDA

**Avviso Accreditamento al Repertorio delle Strutture  
Formative del Fondo Formazienda**

PREMESSA.....	3
Articolo 1 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE .....	3
Articolo 2 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO .....	3
Articolo 3 – APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
Articolo 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE.....	4
Articolo 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	4
Articolo 6 – NOTE E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO.....	5
Articolo 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	6
Articolo 8 – RISERVA.....	6

## PREMESSA

1. Formazienda - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2018 il “*Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda*” pubblicato sul sito istituzionale [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com) modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2020, del 3 giugno 2020 e, da ultimo, con delibera del 14 aprile 2021.
2. Il Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda (di seguito, per brevità, Regolamento) costituisce l’unico riferimento valido ai fini della presentazione delle istanze di accreditamento.

## ARTICOLO 1 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento a far data dal 17 maggio 2021, dalle ore 09.00, e fino alle ore 12.30 del 30 aprile 2022.
2. I Soggetti richiedenti devono inoltrare l’istanza di accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo e la relativa documentazione, esclusivamente tramite FormUp, secondo le modalità stabilite all’articolo 6 del Regolamento.
3. Formazienda si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento. In tal caso, le istanze dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul sito web istituzionale del Fondo [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).)
4. I termini per la presentazione delle istanze di accreditamento alle sessioni di valutazione mensili sono resi noti sul sito [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).
5. Le istanze presentate saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo attribuito automaticamente dalla piattaforma.

## ARTICOLO 2 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

1. La valutazione delle istanze di accreditamento è effettuata dal Nucleo di Valutazione Tecnico (di seguito, per brevità, anche NdVT) nominato dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 7 del Regolamento.
2. La valutazione si articola nelle seguenti tre fasi:
  - a) verifica documentale;
  - b) istruttoria tecnica di merito e definizione degli esiti della valutazione;

- c) comunicazione al Consiglio di Amministrazione degli esiti della valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione Tecnico, dopo aver effettuato la valutazione secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del Regolamento e al precedente articolo 2, stila l'elenco delle istanze di accreditamento esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo generato automaticamente dal portale FormUp riportando l'indicazione di una delle seguenti categorie:
- "accreditabile",
  - "non accreditabile".

### **ARTICOLO 3 – APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione di Formazienda, nei termini ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento, approva o meno l'accREDITamento dopo aver preso atto degli esiti del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione Tecnico e della relativa proposta.

### **ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE**

1. L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione è comunicato tramite posta elettronica certificata al soggetto richiedente di norma entro dieci giorni dalla data di delibera di cui al precedente articolo 3.
2. A seguito della delibera di accREDITamento da parte del Consiglio di Amministrazione il Fondo provvederà all'aggiornamento del Repertorio delle Strutture Formative pubblicato sul sito del Fondo [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com) nella sezione Repertorio, così come da articolo 20 del Regolamento.
3. In caso di provvedimento negativo si applica quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento.

### **ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Come disposto con circolare n. 4/2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14 del Regolamento, possono presentare istanza di accREDITamento, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, anche gli Enti il cui accREDITamento è stato annullato per mancanza del requisito di cui all'articolo 4.7. del Regolamento medesimo.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 gli Enti potranno presentare istanza di accREDITamento semplificata utilizzando l'Allegato A\_bis e fornendo apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 a conferma del mantenimento dei requisiti già posseduti prima dell'avvenuto annullamento.
3. I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, presentare la seguente documentazione:
- a) Allegato 2 nei termini di cui all'articolo 3 del Regolamento;
  - b) ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 4.1. del Regolamento:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1 “Requisiti generali di onorabilità”) sottoscritta da ogni soggetto di cui all’articolo 4.1, ad esclusione del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito nell’istanza di accreditamento;
- visura camerale rilasciata negli ultimi sei mesi; nel caso in cui l’impresa non sia tenuta all’iscrizione, la stessa dovrà presentare l’autocertificazione di cui all’Allegato 3 “Dichiarazione Dati Impresa”;

c) ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 4.2. del Regolamento:

- ultimo bilancio approvato e rispettivi allegati

Il Fondo provvederà ad acquisire il DURC (se ricorrono i presupposti di legge).

d) ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 4.7. del Regolamento:

- asseverazione dell’Organismo Paritetico, costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. n. 81/08, dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in sigla MOG) previsto dal D.lgs. n. 81/08;

*oppure*

- certificazione dell’Organismo di Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (in sigla SGSL) previsto dal D.lgs. n. 81/08;

*oppure*

- asseverazione dell’Organismo Paritetico, costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.lgs. n. 81/08, dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in sigla MOG) contenuto nel Modello ex D.lgs. n. 231/01;

- solo nel caso di presentazione di asseverazione rilasciata da un Organismo Paritetico costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. n. 81/08, autocertificazione relativa alla maggiore rappresentatività delle OO.SS. costituenti l’Organismo Paritetico.

f) qualsiasi ulteriore documento relativo ai requisiti minimi di cui agli articoli 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. e 4.6. laddove siano intervenute variazioni rispetto a quanto presentato e valutato in fase di primo accreditamento.

4. In ogni caso, il Fondo effettuerà verifiche a campione con riguardo al possesso dei requisiti minimi oggetto di autocertificazione ai sensi del precedente comma 1.

## **ARTICOLO 6 – NOTE E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO**

1. Eventuali comunicazioni, quesiti e richieste di assistenza nella fase di presentazione delle istanze di accreditamento possono essere rivolti all’indirizzo di posta elettronica: [accreditamento@formazienda.com](mailto:accreditamento@formazienda.com).
2. Il servizio di supporto tecnico messo a disposizione dal Fondo opererà via mail dall’indirizzo [accreditamento@formazienda.com](mailto:accreditamento@formazienda.com) fornendo *feedback* con tempestività e, comunque, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di assistenza.

3. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).
4. Il Fondo si riserva di fornire eventuali indicazioni operative non contemplate nel testo dell'Avviso e dei relativi allegati attraverso la pubblicazione di FAQ che diverranno integrative rispetto a quanto previsto nei documenti richiamati.

#### **ARTICOLO 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative al processo di accreditamento, è previsto il trattamento dei dati personali. Si rimanda alle disposizioni previste all'articolo 18 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda delle quali il soggetto dichiara espressamente di aver preso visione.

#### **ARTICOLO 8 – RISERVA**

1. Il Fondo si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente Avviso con atti/delibere successive.